



Comune di Bagni di Lucca

(Provincia di Lucca)

Bando di concorso generale anno 2009 per la formazione della graduatoria inerente l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che si renderanno disponibili nel Comune di Bagni di Lucca nel periodo di vigenza della graduatoria, salvo eventuali riserve di alloggi previsti dalla legge.

Indetto ai sensi della Legge Regionale n.96 del 1996 e successive modifiche ed integrazioni,

IL DIRIGENTE

In attuazione della Determina Dirigenziale n. 677 del 19/09/2009, esecutiva

RENDE NOTO

Che da oggi, secondo le scadenze sotto indicate è indetto un concorso pubblico allo scopo di consentire la formazione della graduatoria, per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, delle domande pervenute dai partecipanti al presente bando.

Art. 1 REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO DI CONCORSO

A) a norma dell'art. 5 della L.R. 96/96 e successive modifiche e integrazioni, della Tabella A, allegata alla medesima L.R., nonché della L. n. 189 del 30 luglio 2002 e successive modifiche può partecipare al presente concorso:

a. chi sia in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'unione europea. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

b. chi abbia nel Comune di Bagni di Lucca la residenza anagrafica o attività lavorativa, o chi ivi presterà servizio in nuovi insediamenti produttivi entro e non oltre l'anno cui si riferisce il presente Bando. Ha facoltà di partecipare al presente bando il lavoratore emigrato all'estero.

N.B. Nella domanda di partecipazione al presente Bando dovrà risultare che il richiedente non ha presentato domanda in nessun altro Comune, pena l'esclusione dalla graduatoria;

c. chi non risulta titolare di diritti di proprietà, usufrutto uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale a cui si riferisce il bando di concorso o nei comuni limitrofi in caso di bando comunale; si intende adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile, intesa quale la superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sginci di porte e finestre sia non inferiore a 30 mq. per 1 persona, non inferiore a 45 mq. per 2 persone, non inferiore a 55 mq. per 3 persone, non inferiore a 65 mq. per 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre;

d. 1) chi non risulta titolare di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato determinato assumendo come vani catastali quelli di cui alla tabella di seguito riportata con riferimento al nucleo familiare, e come tariffa d'estimo quella convenzionale risultante dalla media del valore delle classi della categoria A3 (di zona periferica ove prevista) del comune di residenza o, se diverso, del Comune per il quale si concorre.

Per il comune di Bagni di Lucca tale valore medio è fissato in Euro 64,11.

Componenti il nucleo familiare	Vani catastali
1	3
2	4
3	4,5
4	5
5	6
6 e oltre	7

2) Nel caso di quote di proprietà il relativo valore catastale è convenzionalmente ridotto di un terzo.

3) Nel caso di diritto di usufrutto su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo (o su quote di essi), sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il valore catastale degli stessi ai fini della valutazione di cui al comma 1) è convenzionalmente ridotto della metà.

e. chi non abbia ottenuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici, in qualunque forma concessi, dallo Stato o da Enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia stato espropriato, sia inutilizzabile o perito senza dar luogo a risarcimento del danno;

f. chi fruisca di un reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore a quello massimo per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, fissato, alla data di pubblicazione del bando di concorso in Euro 14.715,00 (Delibera Giunta Regionale 628 del 20/07/2009). Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi imponibili di tutti i componenti il nucleo stesso, quali risultano dalle ultime dichiarazioni dei redditi di tutti i componenti medesimi, al netto degli oneri deducibili e al lordo della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione di cui all'art. 11 del D.P.R. 917/1986 da ultimo modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003 n. 344. Il reddito stesso è da computarsi con le modalità di cui all'art. 21 della L. 5 Agosto 1978, n.457, così come sostituito dall'art.2 comma 14 del D.L. 23 gennaio 1982 n. 9, determinando la detrazione per ogni figlio a carico in Euro 1.549,37; la detrazione è elevata a Euro 3.098,74 per ogni figlio disabile a carico; la detrazione è inoltre elevata a Euro 3.098,74 per ogni figlio a carico nel caso di famiglia composta da una sola persona oltre i figli. Sono calcolati nella misura del 50% i redditi fiscalmente imponibili percepiti da soggetti affetti da menomazione dovuta a invalidità, sordomutismo e cecità, che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore a due terzi. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a 2, il reddito complessivo annuo è inoltre ridotto di Euro 1.549,37 per ogni altro componente oltre i due, la presente disposizione non si applica ai figli a carico. Nel caso di nuclei familiari non ancora formatesi alla data di pubblicazione del bando di concorso, il reddito annuo complessivo convenzionale è costituito dalla somma dei redditi imponibili, come sopra calcolati, dei soggetti che andranno a comporre il nucleo stesso.

g. chi non abbia ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice, cessione accertata mediante la conclusione del procedimento di revoca;

h. chi non occupi un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore.

B) Per nucleo familiare si intende:

O1 la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi.

Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.

La disposizione di cui al sopra detto punto O1) non si applica ai figli conviventi coniugati ovvero alle nuove coppie formatesi prima della consegna degli alloggi, che partecipano in modo autonomo al bando.

O2 Hanno diritto a partecipare al bando di concorso anche persone non legate da vincoli di parentela affinità, qualora la convivenza sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia instaurata e duri stabilmente da almeno 2 anni alla data del bando di concorso e sia dichiarata nelle forme di legge sia da parte del richiedente, sia da parte dei conviventi.

C) I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lettere c), d), e), g), h), da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando nonché al momento dell'assegnazione e debbono sempre permanere in costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto dall'art.36 della L.R. n.96/96 per il requisito relativo al reddito.

Art.2 AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI

Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art.1 lettera A) del presente bando e dei documenti necessari per l'attribuzione del punteggio di cui al successivo art.3 lettera B), ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000, con esclusione delle condizioni di cui al predetto art.3 lettera B) punti 8), 8bis), 10), 13) e 14).

In caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni amministrative e penali previste dagli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000, sarà applicato il disposto dall'art.33 della L.R. 20/12/1996 n.96 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.3 DOCUMENTAZIONE

DOCUMENTI INDISPENSABILI PER TUTTI I RICHIEDENTI, INDISTINTAMENTE

Dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 D.P.R. n.445/2000 da cui risulti:

a)

- cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- cittadinanza di altro Stato e e titolarità di carta di soggiorno;
- cittadinanza di altro Stato, e titolarità di permesso di soggiorno almeno biennale e svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo.

b) Residenza e stato di famiglia del richiedente alla data di pubblicazione del bando,

c) Composizione del nucleo familiare con indicazione dei dati anagrafici e lavorativi del richiedente e di ciascun componente il nucleo e la sussistenza a favore dei medesimi soggetti dei requisiti di cui alle lett. c), d), e), g), h), dell'art. 1, lett.A del presente bando;

d) Reddito imponibile complessivo del nucleo familiare risultante dall'ultima dichiarazione fiscale.

= Eventuale dichiarazione sostitutiva da cui risulti la presenza nel nucleo familiare:

~ di soggetti affetti da menomazione dovuta a invalidità, sordomutismo, cecità, che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a 2/3;

~ figlio/i disabile/i a carico.

B) DOCUMENTI NECESSARI PER IL PUNTEGGIO DA ASSEGNARE

1 Dichiarazione sostitutiva da cui risulti che il nucleo familiare è composto, oltre che dal richiedente, dai soggetti indicati ai numeri 01) e/o 02) della lettera B) dell'articolo 1 del presente bando;

Tale dichiarazione deve essere effettuata sia da parte del richiedente, sia da parte dei soggetti conviventi di cui al suddetto punto 02) lettera B) dell'art.1 del presente bando, e deve dimostrare la sussistenza di tutte le condizioni ivi indicate.

2 Dichiarazione sostitutiva di cui alla precedente lettera A) punto d), da cui risulti un reddito pro capite del nucleo familiare (determinato con le modalità di cui alla lett. F della tab. A della L.R. n.96/96):

- o Non superiore all'importo annuo di una pensione sociale per persona;
- o Non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona.

3 Dichiarazione sostitutiva comprovante che la famiglia ha un'anzianità di formazione non superiore a 2 anni alla data di pubblicazione del bando;

4 Dichiarazione sostitutiva da cui risultino menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 o pari al 100%, relativamente a componenti del nucleo familiare di età compresa fra il 18^{esimo} ed il 65^{esimo} anno di età alla data di pubblicazione del bando;

4bis Dichiarazione sostitutiva da cui risulti l'invalidità ai sensi dell'art.2, comma 2 della Legge n. 118/71, di componenti del nucleo familiare che non abbiano compiuto il 18^{esimo} anno di età alla data di pubblicazione del bando, ovvero l'invalidità, ai sensi del DLgs. 23/11/88 n.509, di componenti del nucleo familiare che alla stessa data abbiano superato il 65^{esimo} anno di età,

5 Dichiarazione sostitutiva attestante la qualità di profugo ed il possesso dei requisiti di cui alla L. 26/12/1981 n.763;

5bis Dichiarazione sostitutiva attestante la qualità di lavoratore emigrato all'estero ed il rientro in Italia dell'emigrato e del suo nucleo familiare per stabilirvi la propria residenza;

6 Dichiarazione sostitutiva da cui risulti che il richiedente abita in un alloggio il cui canone di locazione, riferito all'anno di produzione del reddito, incida per oltre il 30% sul reddito familiare, determinato ai sensi della lettera f) della tabella A della L.R. n.96/96;

7 Dichiarazione sostitutiva indicante il luogo di lavoro del richiedente da allegare alla domanda solo nel caso in cui la distanza fra il luogo di lavoro e quello di residenza sia superiore ad 1 ora di percorrenza (con mezzi pubblici di trasporto). Tale dichiarazione deve essere allegata alla domanda solo nel caso di bando di concorso indetto dal Comune nel quale il richiedente lavora;

8 Attestato della competente Autorità (ASL) indicante la condizione di alloggio impropriamente adibito ad abitazione. Agli effetti della tabella A della L.R. n.96/96 si intende improprio l'alloggio costituito da: Baracche, Stalle, Grotte, Caverne, Sotterranei, Soffitte, Garage, Cantine, Dormitori pubblici, Scuole, pensioni, alberghi, istituti di soccorso, ricovero e comunque ogni altra unità immobiliare o riparo avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione;

8bis Attestato della competente Autorità (Comune) comprovante l'esistenza nell'appartamento di barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo e contestuale dichiarazione sostitutiva o certificato dell'ASL competente, attestante la qualità di Handicappato grave non deambulante relativamente a soggetto facente parte del nucleo familiare;

8ter Dichiarazione sostitutiva attestante l'abitazione in alloggio procurato a titolo precario dai servizi di assistenza del comune;

9 Dichiarazione sostitutiva attestante la coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno 2 unità;

La situazione di grave disagio abitativo (di cui ai punti 8, 8bis, 8ter e 9 del presente articolo) dovrà essere esistente da almeno 1 anno alla data di pubblicazione del bando, salvo quanto previsto dalla tabella B della L.R. n.96/96, limitatamente alle condizioni di grave disagio abitativo di cui ai precedenti punti 8, 8bis e 8ter, derivanti da abbandono di alloggio a seguito di calamità naturale o imminente pericolo, riconosciuto dall'Autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto. Ai fini della determinazione del punteggio non sono fra loro cumulabili le condizioni di disagio abitativo indicate ai punti 8, 8bis e 8ter del presente articolo.

10 Certificato dell'ASL, contenente la dettagliata indicazione dei soggetti abitanti nell'alloggio in rapporto ai vani utili sotto il profilo igienico-sanitario. Agli effetti della L.R. n.96/96 per vano utile si intendono tutti i vani dell'alloggio, esclusa la cucina, quando la stessa risulta inferiore a mq. 14,00 e i servizi così come definiti dal D.M. 5 luglio 1975.

Ai fini della determinazione del punteggio non sono fra loro cumulabili le condizioni di disagio abitativo di cui ai precedenti punti 9 e 10 del presente articolo;

11 Dichiarazioni sostitutive attestanti la presenza di:

- Provvedimento esecutivo di sfratto da alloggi di proprietà privata, con precisa indicazione che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale, salvo i casi di concorrenti che risultano da sentenza occupanti senza titolo a seguito di decesso del conduttore;
- Provvedimento di separazione omologato dal Tribunale o della sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio;
- Verbale di conciliazione giudiziaria;
- Ordinanza di sgombero;
- Provvedimento esecutivo inerente il collocamento a riposo o il trasferimento del dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio.

12 Dichiarazione sostitutiva attestante la presenza di preavviso di sfratto a norma dell'art.608 c.p.c., ovvero copia della notificazione della competente autorità indicante la data di esecuzione dell'ordinanza di sgombero o del rilascio dell'alloggio di servizio. Tali condizioni devono verificarsi nel periodo compreso fra la data di pubblicazione del bando e quella di scadenza dei termini per l'opposizione di cui al comma 4 dell'art. 10 della L.R. n.96/96.

La condizione del richiedente che abiti in alloggio che deve essere rilasciato a seguito dei provvedimenti di cui ai precedenti punti 11 e 12 non è cumulabile con la condizione del richiedente che abiti in alloggio impropriamente adibito ad abitazione di cui al precedente punto 8.

13 Certificato dell'ASL competente attestante l'assoluta antigienicità dell'alloggio (riferendosi tale quello sprovvisto di tutti i servizi igienico sanitari o di allacciamento a reti o impianti di fornitura di acqua potabile o che sia posto al piano terreno o seminterrato e con umidità permanente causata da capillarità diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi di manutenzione).

14 Certificato dell'ASL competente attestante l'antigienicità relativa dell'alloggio (riferendosi tale quello provvisto di servizi consistenti in un solo wc e lavabo).

La condizione di cui al punto 13 non è cumulabile con la condizione di cui al punto 14.

Art.4 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA - RICORSI

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Il comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità. Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda, secondo le disposizioni di cui all'art. 9, commi 1 e 2 della L.R. n. 96/96.

Il Comune ha la facoltà di chiedere integrazioni o rettifiche rispetto a dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, come previsto dall'art. 6 della L. 241/1990 e s.m.i.

La Commissione, nel caso di inattendibilità dei dati indicati nella dichiarazione fiscale ovvero in caso di mancanza della dichiarazione medesima, provvede alla eventuale formale audizione del soggetto interessato, richiede atto notorio giurato del richiedente relativo ai propri redditi e provvede alla obbligatoria segnalazione agli uffici finanziari della Stato, suffragata dagli elementi comunicati dal Comune ai sensi dell'Art. 7 della L.R. 96/96.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE

Il Comune, entro i 60 giorni successivi al termine fissato nel bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è immediatamente pubblicata all'Albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi.

Il comune è tenuto ad attivare forme idonee alla massima pubblicità e diffusione della medesima, garantendo quantomeno la pubblicazione del relativo avviso sui quotidiani locali. Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria e della posizione conseguita a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria nell'Albo pretorio e, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla data di ricevimento della raccomandata inerente la comunicazione, gli interessati possono presentare opposizione al comune.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria il responsabile del procedimento inoltra alla commissione di cui all'art. 8 della L.R. n.96/96 la graduatoria provvisoria, unitamente alle opposizioni presentate, corredate dalle relative domande.

Entro 90 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, la Commissione di cui all'art. 8 della L.R. 96/96:

- a) decide sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini dell'opposizione, purché relativi a condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda. E' valutabile il provvedimento esecutivo di sfratto, intervenuto dopo la presentazione della domanda e prima della decorrenza del termine stabilito per l'opposizione;
- b) formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione del sorteggio tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

GRADUATORIA SPECIALE

Gli appartenenti ai gruppi sociali individuati nella Tabella B allegata alla L.R. n.96/96 ai punti a-2 (richiedente che abbia superato il 65° anno di età alla pubblicazione del bando nelle condizioni previste al detto punto della Tabella B), e a-3 (famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data di pubblicazione del bando e famiglia la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di 1 anno dalla stessa data, in possesso degli ulteriori requisiti specificati al

punto a-3), oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, dovranno essere collocati d'ufficio in una graduatoria speciale con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, al fine della più agevole individuazione dei beneficiari della quota di alloggi riservati di superficie non superiore a mq. 45,00.

A favore di tali categorie è riservata una aliquota dell'80% di tutti gli alloggi di superficie non superiore a 45 mq. da assegnare, fermo restando l'obbligo di garantire agli anziani una percentuale non inferiore al 70% degli alloggi riservati.

Gli alloggi prioritariamente destinati alle categorie speciali di cui sopra e non assegnati alle stesse, vengono assegnati secondo la graduatoria generale.

VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per due anni e comunque fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dall'art. 12 della L.R. n.96/96.

Decorsi 4 anni dalla data di pubblicazione del bando generale o integrativo al quale ha partecipato, il richiedente è tenuto, pena la cancellazione dalla relativa graduatoria, a confermare la propria domanda, a fronte del bando immediatamente successivo con le procedure e modalità dallo stesso previste.

La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di nuova costruzione e di risulta purché a norma di legge, se ristrutturati, o con precisa convenzione sulle spese da sostenere, stipulata tra l'ente proprietario e l'assegnatario, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 19 e 22 della L.R. n.96/96.

PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi e criteri di priorità. I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni oggettive e soggettive del richiedente e del suo nucleo familiare. I criteri di priorità sono stabiliti in relazione alla gravità del bisogno abitativo.

Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

A) condizioni soggettive:

a-1. reddito pro-capite del nucleo familiare determinato con le modalità di cui al 1° comma lett. f) della Tabella A della L.R. n.96/96:

- non superiore all'importo annuo di pensione sociale per persona: punti 2;
- non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona: punti 1;

a-2. richiedente che abbia superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, anche con eventuali minori a carico, o maggiorenni di cui al successivo punto a.4. del presente articolo: punti 1;

a-3. famiglia con anzianità di formazione non superiore a 2 anni dalla data di pubblicazione del bando e famiglia la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di 1 anno dalla stessa data salvo revoca dall'assegnazione qualora la costituzione non avvenga entro il termine suddetto: punti 1.

Il punteggio è attribuito a condizioni che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35° anno di età e soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, o comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;

a-4. presenza nel nucleo familiare, di soggetti che abbiano compiuto il 18° anno di età o che non abbiano superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, affetti da menomazioni

di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa, certificata dalle autorità competenti:

- superiore a 2/3: punti 1;
- pari al 100%: punti 2;

nel caso che nel nucleo familiare siano presenti due o più soggetti di cui al presente punto, si attribuiscono comunque punti 2;

a-4bis) presenza nel nucleo familiare, di soggetti che non abbiano compiuto il 18° anno di età al momento della pubblicazione del bando e siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'art. 2 comma 2°, della legge 30 marzo 1971, n. 118 o che abbiano superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, e siano riconosciuti invalidi ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509: punti 2;

a-5. nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza: punti 1;

a-6. canone di locazione riferito, all'anno di produzione del reddito, che incida per oltre il 30% sul reddito familiare determinato ai sensi della lett. f) della Tabella A allegata alla L.R. 96/96 e da certificare mediante contratto di locazione registrato o documentazioni equipollenti da cui risulti data certa: punti 1;

a-7. richiedenti in condizioni di pendolarità: punti 1

(distanza fra il luogo di lavoro e quello di residenza superiore ad un'ora di percorrenza con mezzi pubblici di trasporto); il punteggio si applica limitatamente alla graduatoria formata dal Comune nel quale il richiedente lavora;

a-8, richiedenti il cui nucleo familiare sia composto da cinque persone ed oltre: punti 1.

a-9. nucleo familiare composto da una sola persona con uno o più figli a carico: punti 3.

B) condizioni oggettive:

b-1. situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente, esistente da almeno un anno alla data del bando, dovuta a:

b-1.1. abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione: punti 5
(si intende improprio l'alloggio costituito da: baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, garage, cantine, dormitori pubblici, scuole, pensioni, alberghi, istituti di soccorso, ricovero e comunque ogni altra unità immobiliare o riparo avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione), attestato della competente Autorità;

b-1.2. appartamento avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo se in presenza di nucleo familiare con componente handicappato grave non deambulante (attestazioni delle competenti Autorità): punti 1;

b-1.3. abitazione in alloggio procurato a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune da certificare mediante deliberazione dell'Ente concedente: punti 3.
I punteggi di cui ai precedenti punti b-1.1., b-1.2, b-1.3, non sono tra loro cumulabili;

b-1.4. coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità: punti 2.

La condizione temporale non è richiesta quando la sistemazione precaria di cui ai precedenti punti b-1.1., b-1.2 e b-1.3. derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o

imminente pericolo, riconosciuto dalla autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto;

b-2. situazione di disagio abitativo alla data del bando, dovuta ad abitazione in alloggio sovraffollato in rapporto ai vani utili sotto il profilo igienico-sanitario:

- due persone a vano utile: punti 1;
- oltre due persone a vano utile: punti 2;
- oltre tre persone a vano utile: punti 3;

per vano utile si intendono tutti i vani dell'alloggio, esclusa la cucina, quando la stessa risulta inferiore a mq. 14, e i servizi così come definiti dal D.M. 5 Luglio 1975.

Le condizioni di punteggio di cui precedenti punti b-1.4 e b-2 non sono tra loro cumulabili;

b-3. richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di:

- provvedimento esecutivo di sfratto da alloggi di proprietà privata che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale; ai fini dell'attribuzione del punteggio non è considerata inadempienza la permanenza senza titolo nell'alloggio, in conseguenza del decesso del conduttore;
- provvedimento di separazione, omologato dal tribunale, o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio;
- verbale di conciliazione giudiziaria;
- ordinanza di sgombero;
- provvedimento di collocamento a riposo o di trasferimento di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio;

punti 4

Qualora nel periodo compreso fra la data di pubblicazione del bando di concorso e la scadenza dei termini per la presentazione della opposizione di cui al 4° comma dell'art. 10 della L.R.T. n.96/96 sia stato notificato preavviso di sfratto a norma dell'art. 608 c.p.c., o sia stata notificata dalla competente autorità la data di esecuzione di ordinanza di sgombero, o del rilascio dell'alloggio di servizio, al richiedente sarà attribuito un ulteriore punto: punti 1.

I punteggi di cui al presente punto b-3) sono attribuiti anche ai richiedenti che risultino coabitanti in uno stesso alloggio con altro distinto nucleo familiare, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento esecutivo di sfratto, a condizione che la data di inizio della coabitazione risulti precedente a quella dell'inizio della procedura di rilascio dell'alloggio.

Le condizioni di punteggio sub b-3, non sono cumulabili con le condizioni sub b-1.1.;

b-4.1. assoluta antigienicità dell'alloggio (ritenendosi tale quello sprovvisto di tutti i servizi igienico-sanitari, o di allacciamento a reti o impianti di fornitura di acqua potabile o che sia posto al piano terreno o seminterrato e con umidità permanente causata da capillarità diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi manutentivi) da certificarsi dall'organo competente dell'ASL: punti 2;

b-4.2. antigienicità relativa dell'alloggio (ritenendosi tale quello provvisto di servizi consistenti in un solo W.C. e lavabo) da certificarsi dall'organo competente dell'ASL: punti 1.

La condizione di cui al punto b-4.1., non è cumulabile con la condizione di cui al punto b-4.2.

Art.5 AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE

Per l'aggiornamento delle graduatorie di assegnazione vale il disposto dell'art. 12 L.R. n. 96/96 e successive modifiche e integrazioni.

Art.6 CANONE DI LOCAZIONE

Il canone degli alloggi viene determinato sulla base di quanto disposto dal Titolo III della L.R. n.96/96.

Art.7 ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Il Responsabile provvede all'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto in base alla graduatoria definitiva a norma degli articoli 13, 14 e 15 della L.R. n. 96/96 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.8 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per la presentazione delle domande il termine è fissato per 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 60 giorni per i residenti nell'area europea e di 90 giorni per i residenti nei paesi extraeuropei.

Art.9 DISTRIBUZIONE -RACCOLTA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Bagni di Lucca e reperibili presso i seguenti uffici:

Ufficio Casa del Comune di Bagni di Lucca - Via Umberto I°, n. 103 - 55022 Bagni di Lucca

Villa nei giorni di apertura al pubblico di mercoledì e sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00;

Sul sito internet del Comune di Bagni di Lucca al seguente indirizzo www.comunebagnidilucca.it;

All'Albo pretorio del Comune di Bagni di Lucca;

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso, debitamente sottoscritte debbono essere corredate di tutta la necessaria ed idonea documentazione ed indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

Le domande, sottoscritte ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, dovranno pervenire esclusivamente c/o l'Ufficio Protocollo del Comune di Bagni di Lucca Via Umberto I°, n. 103 - 5522 Bagni di Lucca - Villa (LU) o inviate per mezzo raccomandata A/R. In tale caso farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Le domande di partecipazione al presente Bando di concorso devono essere presentate in bollo, ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 così come modificato dal D.M. 20/08/1992

Ogni variazione di indirizzo dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune di Bagni di Lucca in Via Umberto I°, n. 103 - 55022 Bagni di Lucca - Villa (LU).

Art.10 CONTROLLI

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art.6 comma 3 del D.P.C.M. n. 221/1999 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000 nonché dell'art. 33 della L.R. n. 96/96 e successive modifiche ed integrazioni, oltre alla segnalazione all'autontà giudiziaria.

Art.11 NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge Regione Toscana n.96/96 e successive modifiche ed integrazioni.

SCADENZA BANDO: 28/12/2009

Dalla sede comunale il 15 OTT. 2009

IL DIRIGENTE
(Geom. Fabio Di Berti)

